

FEP 2007/2013

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

1. Introduzione

Il presente documento stabilisce i “*criteri di ammissibilità*” per le misure cofinanziate dal Fondo Europeo per la pesca - FEP, cioè quei criteri che definiscono gli elementi necessari per qualificare un progetto come ammissibile al finanziamento.

Come stabilito di concerto con il partenariato FEP, tali criteri sono stati esclusi dal documento inerente i criteri di selezione, per costituire parte integrante dei bandi di gara di ciascun soggetto afferente il Programma.

I suddetti criteri sono validi sull'intero territorio nazionale e fanno riferimento a tutte le azioni previste dal Regolamento (CE) 1198/06.

Ciascun soggetto attuatore potrà procedere alla selezione dei predetti criteri in base alle azioni attivate, in funzione della strategia adottata, e in base alla tipologia di beneficiario.

Qualora nel corso del periodo di programmazione si renda necessario emendare tali criteri, le modifiche dovranno essere esaminate in seno alla Cabina di regia.

Di seguito si riportano gli aspetti generali per l'ammissibilità delle operazioni e le schede sintetiche dei criteri di ammissibilità relativi a ciascuna misura prevista dal Programma Operativo.

2. Aspetti generali per l'ammissibilità delle operazioni

Ferma restando la prevalenza della normativa comunitaria e nazionale vigente, si indicano gli aspetti generali per l'ammissibilità delle operazioni, valevoli, ove pertinenti, per tutti i soggetti attuatori in funzione delle caratteristiche di ciascuna misura e della tipologia di beneficiario:

- a) applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- b) per investimenti materiali: in caso di localizzazione dell'oggetto del finanziamento nel territorio regionale, è consentita la localizzazione della sede legale della società in territorio extraregione;
- c) non cumulabilità del finanziamento, nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore;
- d) presentazione della documentazione inerente l'avvio delle procedure per il rilascio, o attestante il possesso, delle concessioni e/o autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'operazione;
- e) conformità dell'operazione alle tipologie di intervento ammesse;
- f) completezza della documentazione indicata nel bando di attivazione della misura, come essenziale ai fini dell'ammissibilità;
- g) per investimenti materiali: non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito nel corso dei cinque anni precedenti di un finanziamento pubblico.

3. Schede sintetiche per misura

Di seguito si riportano le schede sintetiche per misura, con indicazione dei criteri di ammissibilità.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.1 – Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca (art. 23 del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di adeguamento e disarmo previsti dal Programma Operativo, in base all'articolo 21 del Reg. CE 1198/2006.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 4 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA per le quali è approvato il relativo piano di disarmo di cui al PO
- Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di adeguamento per il quale si concorre
- L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda
- In caso di rinuncia/disinteresse da parte del beneficiario a seguito di concessione del contributo, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia/disinteresse
- Età dell'imbarcazione pari o superiore a 10 anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 2930/86
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.2 – Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 5 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani indicati nel PO.
- Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di gestione nazionale per il quale è previsto l'arresto temporaneo effettuato in base all'art. 24 . comma 1) v) del Reg. CE 1198/2006.
- L'armatore deve essere iscritto nel registro delle imprese di pesca.
- L'imbarcazione da pesca deve risultare armata e equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di arresto.
- Il pescatore deve risultare imbarcato sull'unità da pesca che aderisce all'arresto temporaneo per l'intero periodo di interruzione dell'attività di pesca, salvo sbarco per malattia.
- Il pescatore deve essere stato imbarcato, su imbarcazioni da pesca, per almeno 3 mesi nel periodo di dodici mesi precedenti la data di arresto temporaneo.
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata:

- dall'Amministrazione centrale limitatamente alla sostituzione degli attrezzi, nell'ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo;
- dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 6 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione Europea

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario da almeno 5 anni.
- Per gli interventi attivati dagli Organismi intermedi: l'imbarcazione deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento dalla data di pubblicazione del bando.
- L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non essere in disarmo da più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'Autorità marittima, o di pescherecci in arresto temporaneo.
- Le imbarcazioni di età maggiore a 29 anni devono essere in possesso di un attestato di validità tecnica ed economica dell'iniziativa, rilasciata da un Organismo Tecnico riconosciuto.
- Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.4 – Piccola Pesca Costiera (art. 26 comma 4 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 26, par. 4, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 7 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento
- Le imbarcazioni da pesca devono avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e non devono riportare sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Reg. CE 26/2004, come modificato dal Reg. CE 1799/06.
- Nei casi di cui alle lettere a) e c), paragrafo 4 dell'art.26 del Reg. CE 1198/2006, il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare il 70% delle unità della piccola pesca costiera iscritte nel/i compartimento/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o, in alternativa, la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare il 70% del totale registrato nell'area d'intervento)¹. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.
- L'imbarcazione da pesca deve essere in esercizio di pesca da almeno 3 anni e non essere in disarmo da più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'Autorità marittima, o di pescherecci in arresto temporaneo.
- In caso di domande collettive, almeno il 70% dei richiedenti deve soddisfare i requisiti richiesti.
- Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

¹ Misurata in GT .

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.5 – Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art. 27 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata:

- dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo;
- dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 8 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, il pescatore deve essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno quattro mesi in ciascuno dei tre anni antecedenti la data della domanda.
- Per gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006 i pescatori devono non essere proprietari del peschereccio e aver lavorato a bordo del medesimo per almeno 12 mesi; il proprietario deve aver riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, ai sensi dell'art.23 del Reg. CE 1198/2006.
- Per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell'art.27 del Reg. CE 1198/2006, i pescatori devono dimostrare di essere in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni e di essere stati imbarcati per almeno 18 mesi, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca, o in alternativa poter dimostrare di possedere una formazione professionale equivalente.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (Artt.28-29 Reg CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall’art. 29 del Reg. CE 1198/06, all’articolo 10 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

- Livello progettuale (almeno preliminare).
- Applicazione CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per impianti esistenti.
- Presentazione di un piano finanziario dell’investimento.
- Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare, eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento.
- Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto, lo stesso deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell’immobile o dell’impianto.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 2 Misure idroambientali (Art. 30 del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.30 del Reg. CE 1198/06, dall'articolo 11 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Impegno al rispetto per un minimo di 5 anni di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquicoltura.
- Autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale/regionale/provinciale.
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Acquacoltura Sottomisura 3 Misure sanitarie (art. 31 del Reg. CE 1198/2006)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.31 del Reg. CE 1198/06 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Dichiarazione degli uffici sanitari regionali della sospensione della raccolta dei molluschi per la proliferazione di plancton tossico o per la presenza di plancton contenente biotossine.
- Perdita di reddito dovuta alla sospensione della raccolta dei molluschi per più di quattro mesi consecutivi o che superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolata sulla base del fatturato medio dell'impresa, iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA)

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

MISURA 2.2 – Pesca nelle acque interne (art.33 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall’art.33 del Reg. CE 1198/06, dall’articolo 13 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

- Pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel Registro comunitario della flotta peschereccia.
- Impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l’imbarcazione oggetto di finanziamento.
- Applicazione del CCNL e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

MISURA 2.3 –Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (art. 34-35 Reg CE 1198/2006)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/06, dall’articolo 14 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

- Livello progettuale (almeno preliminare).
- Applicazione CCNL e delle leggi sociali e di sicurezza per impianti esistenti.
- Presentazione di un piano finanziario dell’investimento.
- Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare, eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento
- Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto, lo stesso deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell’immobile o dell’impianto.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi nell'ambito dei piani di gestione locali.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 lettera m) del Reg. CE 1198/2006 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
- Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.
- I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.
- Applicazione CCNL e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
- Il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità di pesca iscritte nel/i compartimento/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare almeno il 70% del totale registrato nell'area d'intervento)². Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.

² Misurata in GT .

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 del Reg. CE 1198/06) - altre azioni

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 del Reg. CE 1198/2006 (esclusa lettera m), all'articolo 15 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi devono :

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- essere localizzati o avere ricaduta nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
- per interventi inerenti pescherecci, gli stessi devono essere iscritti in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento;
- applicare il CCNL di riferimento e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.2 – Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (art. 38 del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 38, par. 2, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 16 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- essere localizzati o avere ricaduta nel territorio di riferimento individuato su base regionale/interregionale, ivi compreso il prospiciente ambito marino,
- prevedere strutture solo nei casi in cui la mortalità per pesca è regolata da sospensione dell'attività di pesca o da misure tecniche.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 17 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi inerenti porti di pesca esistenti, pubblici o privati, o luoghi di sbarco esistenti devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- essere localizzati nel territorio regionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
- avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti;
- presentare un livello progettuale (almeno preliminare).

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.4 – Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art. 40 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 18 del Reg. CE 498/2007

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere ricaduta su tutto il territorio nazionale, transnazionale o che interessa il territorio regionale/interregionale di riferimento.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 41 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 19 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- non avere immediata natura commerciale;
- nel caso di interventi di cui all'art.41, par. 2, lett. b) del Reg. CE 1198/2006, gli stessi devono riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca³ registrata nell'area di intervento.

³ Misurata in GT.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.6 – Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività (art. 42 Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 42 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 20 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere ricaduta territoriale coincidente con il territorio regionale di riferimento;
- lo scopo del progetto deve essere diverso dall'attività di pesca.

Il peschereccio deve essere stato cancellato dal Registro comunitario della flotta peschereccia.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

MISURA 4.1 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43 del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dagli Organismi Intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 4 del Reg. CE 498/2007 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Il beneficiario deve:

- essere un Gruppo composto da: rappresentanti del settore pesca (minimo 20% - massimo 40%), da enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e da altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale del territorio individuato (minimo 20% - massimo 40%);
- possedere personalità giuridica oppure essere frutto di un accordo tra diversi soggetti che individui all'interno del Gruppo un componente che funga da dirigente amministrativo;
- disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 5– Assistenza tecnica

MISURA 5.1 – Assistenza tecnica (art. 46 del Reg. CE 1198/06)

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 del Reg. CE 1198/2006 e secondo le indicazioni del Vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Non stabiliti in quanto trattasi di attività relative alla preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma, nonché creazione di reti.